

ACCESSO CIVICO (artt. 5, 5-bis, 5-ter d.lgs. 33/2013)

Il diritto di accesso civico è disciplinato dal Capo I bis del d. lgs. 33/2013, come novellato dal d. lgs. 97/2016, e consiste nel diritto di chiunque di:

- richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Amministrazione ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (cosiddetto “**accesso civico semplice**”, art. 5, c. 1 del d. lgs. 33/2013);
- accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (cosiddetto “**accesso civico generalizzato**”, art. 5, c. 2 del d. lgs. 33/2013).

A CHI PRESENTARE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico semplice va presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 33/2013.

COME PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta non deve essere motivata e può essere trasmessa per via telematica ai seguenti indirizzi:

- urpcrl@regione.lazio.it ; urpcrl@cert.consreglazio.it
- anticorruzione@regione.lazio.it ; anticorruzione@cert.consreglazio.it
- ogni altro indirizzo mail/pec reperibile al seguente link:
<https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=organigramma&tid=64>

o, in alternativa,:

- fatta pervenire tramite posta da inviare a:

Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 Roma

- consegnata a mano presso l'Ufficio postale interno alla sede del Consiglio regionale del Lazio.

Si ricorda di allegare all'istanza la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

TERMINE ENTRO CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE PROVVEDERE (art. 5, c. 6 del d. lgs.33/2013)

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

TUTELA (art. 5, commi 7 e 8 del d. lgs. 33/2013)

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero, nei casi di istanze di accesso civico che vertano su atti della Regione o degli enti locali, presentare ricorso al Difensore Civico regionale.